

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 360

### **Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti della Rete Natura 2000**

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo di Gioia, di concerto con l'Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, e con l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale ed Ecologia, dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio e dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, e confermata dai rispettivi Dirigenti di Sezione, riferisce:

#### **VISTI**

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, e la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
- il comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 che, recante modifiche e integrazioni al DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, prevede la Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura capace di incidere significativamente sugli stessi Siti;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale";
- le Leggi Regionali n. 17/2000, n. 11/2001 e n. 17/2007 recante norme in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Marzo 2006 n. 304 e s.m.i. avente oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato e integrato dall'art. 6 del DPR 120/2003;
- il D.M. del 17/10/2007 recante i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il R.R. n. 15 del 18/07/2008 recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.;
- il R.R. n. 28 del 22/12/2008 avente oggetto "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- il R.R. n. 10 del 30/06/2009 avente oggetto "Tagli boschivi" che, all'art. 4 comma 6, richiede che l'autorizzazione al taglio nelle zone SIC/ZPS sia preceduta dal rilascio della Valutazione di Incidenza; la D.G.R. n. 2250 del 26/10/2010 avente oggetto "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000";
- la D.G.R. n. 34 del 27/01/2015 avente oggetto "Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" Modifiche all'allegato A;
- la D.G.R. n. 1595 del 9/9/2015 avente oggetto "Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 "Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000" Modifica del punto 3 e del punto 9 dell'Allegato A.
- il Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi

- delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”;
- i piani di gestione approvati per tutti gli altri SIC non compresi nel suddetto regolamento;

#### **PREMESSO CHE**

- in Puglia, i siti che costituiscono la Rete NATURA 2000 sono stati individuati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell’elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22 aprile 2000); aggiornamenti successivi sono stati compiuti con le DGR. n. 1157 dell’8 agosto 2002, DGR n. 2171 del 27.09.11 e DGR n. 1579 del 31.07.12;
- le ZPS che costituiscono la Rete NATURA 2000, oltre a quelle individuate dal Ministero dell’Ambiente e riportate nella DGR 3310/96, sono quelle per cui è stata proposta la designazione con nota n. 9608 del 30 novembre 1998 a firma dell’Assessore competente;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005, “Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01”, la Regione Puglia ha designato ed ampliato le seguenti ZPS: Isole Tremiti IT9110011, Laghi di Lesina e Varano IT9110031, Promontorio del Gargano IT9110007 e Paludi presso il Golfo di Manfredonia IT9110038;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 26 febbraio 2007 “Adeguamento Zone di Protezione Speciale - Procedura d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente classificazione delle ZPS Causa C-378/01” la Regione Puglia ha modificato le delimitazioni della ZPS Laghi di Lesina e Varano IT9110031 e ZPS Paludi presso il Golfo di Manfredonia IT9110038;
- la Rete Natura 2000 nella regione Puglia è costituita attualmente da 59 Siti di importanza comunitaria (SIC), previsti dalla “Direttiva Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), da 21 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), previste dalla stessa Direttiva ed istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 luglio 2015 recante “Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia”, nonché da 11 Zone di protezione speciale (ZPS), previste dalla “Direttiva Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE);
- nelle 11 Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le Misure di Conservazione previste dal Regolamento Regionale 28/2008;
- le 21 ZSC e dieci dei suddetti 59 SIC sono dotati di un Piano di Gestione e Regolamento che prevede misure specifiche di gestione forestale (laddove necessario) e procedure da seguire in merito alla Valutazione di Incidenza;
- per i rimanenti 49 SIC, il Regolamento Regionale 6/2016 ha provveduto ad emanare le relative Misure di Conservazione;

#### **DATO ATTO CHE**

- gli interventi selvicolturali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, possono concorrere, se correttamente eseguiti anche in conformità alle indicazioni di seguito descritte, a quelli *necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito*, nonché a migliorarne le condizioni di controllo e sorveglianza, la fruibilità al pubblico e la capacità di prevenzione e di intervento per gli incendi boschivi;
- gli interventi proposti nei singoli progetti, relativamente ai lavori selvicolturali, sono preceduti da domanda di taglio boschivo ai sensi del Regolamento Regionale n.10/2009 e s.m.i. e sono eseguiti da imprese boschive iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Imprese Boschive;
- l’intero procedimento relativo alla realizzazione dei singoli progetti, dalla progettazione, all’avvio dei lavori e fino al loro definitivo collaudo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è svolto con la responsabilità e la Direzione Lavori di un Dottore Agronomo o Forestale, iscritto all’Albo di competenza, nonché sotto la sorveglianza della Sede Provinciale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali territo-

rialmente competente, che deve, a conclusione dei lavori, eseguire gli opportuni accertamenti di rito per la liquidazione degli aiuti previsti dalle singole misure;

**CONSIDERATO CHE** con l'entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 34/2015 e 1595/2015;

**RITENUTO** necessario definire la procedura amministrativa per gli interventi selvicolturali nei siti Rete Natura 2000, sia per l'attività ordinaria di gestione selvicolturale sia in vista dell'imminente partenza delle misure forestali del PSR 2014-2020;

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:

- Dare atto che con l'entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 1595/2015 e 34/2015;
- Approvare le seguenti indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei Siti della Rete Natura 2000:
  1. Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di Incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente alla dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato ai sensi del DPR n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei Regolamenti 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i, ovvero conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all'Autorità competente per il rilascio delle VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della medesima documentazione;
  2. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa dei lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, da richiedere all'Autorità di Gestione del sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, è limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.

L'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 4 della l.r. n. 17/2000.

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore dott. Leonardo di Gioia, di concerto con l'Assessore arch. Anna Maria Curcuruto e con l'Assessore dott. Domenico Santorsola, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

## LA GIUNTA

- **Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, di concerto con l'Assessore alla Pianificazione territoriale e con l'Assessore alla Qualità dell'ambiente,
- **Viste** le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei Dirigenti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- **di approvare** la relazione degli Assessori proponenti che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di dare atto** che con l'entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 34/2015 e 1595/2015;
- **di approvare** le seguenti indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei Siti della Rete Natura 2000, prevedendo che:
  1. Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di Incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal proponente congiuntamente al tecnico incaricato ai sensi del DPR n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei Regolamenti Regionali 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i. ovvero conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all'Autorità competente per il rilascio delle VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della medesima documentazione.
  2. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa dei lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, da richiedere all'Autorità di Gestione del sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
  3. Di trasmettere, a cura della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, copia della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Bari e alle amministrazioni provinciali.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)).

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano